

FLAIG

ASSOCIAZIONE ITALIANA LUDOTECARI, GIOCO E FORMAZIONE

Via Fanfara, 94, 04018 SEZZE (LT)

REGOLAMENTO D’AFFILIAZIONE

Art. 1 - AFFILIAZIONE

1. Sono affiliati alla FLAIG, le ludoteche, le associazioni, le cooperative, le società e ogni altro Ente ed organismo socio-culturale che si interessano di gioco, di giocattoli, di handicap, di ricerca e formazione senza fini di lucro.
2. Le ludoteche, le associazioni e gli altri organismi di cui al precedente comma e che di seguito saranno indicati come “Affiliati” sono retti dal presente *Regolamento* ispirato al principio della democrazia.
3. Gli Enti che vorranno divenire *Affiliati* devono presentare apposita [richiesta di affiliazione](#) alla sede Nazionale della FLAIG sita in via Fanfara, 94, 04018 Sezze (LT).
4. L’affiliazione ha la durata di 2 anni solari.
5. Le domande di affiliazione sono soggette alla valutazione e al riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della FLAIG che decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati.
6. Ricevuta comunicazione positiva dell’affiliazione l’Ente affiliato invierà un *Bonifico Bancario* di € 250,00 (*duecentocinquanta*) a:

UniCredit
Codice BIC Swift: UNCRIT1522
Agenzia: SEZZE DE MAGISTRIS
Codice IBAN: IT 34 Q 02008 74130 000400612909

Riferite a: “FLAIG” (Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione).

La causale del Bonifico deve riportare la seguente dicitura: “versamento per affiliazione FLAIG”.

7. La consegna dell’*Attestato di affiliazione* indica l’avvenuta affiliazione ed autorizza il richiedente a svolgere ogni tipo di attività.
8. Le attività degli Enti affiliati, di cui al precedente comma 5, possono essere pubblicizzate on-line o su carta stampata utilizzando accanto al proprio marchio [il logo della FLAIG](#) con la seguente dicitura:
“Ente (oppure Associazione o Cooperativa, Società, ecc.) affiliato alla FLAIG (Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione)”.
9. Per ottenere l’affiliazione gli organismi socio-culturali devono essere amministrati da membri che risultino esenti da condanne per delitti dolosi o da provvedimenti disciplinari.

ART. 2 - DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Enti affiliati sono tenuti a osservare e a far rispettare ai propri iscritti il presente Regolamento nonché le eventuali deliberazioni e modificazioni dello stesso.
2. **Qualsiasi attività da svolgere direttamente in collaborazione con la FLAIG durante il periodo di affiliazione deve essere sottoposta alla visione della FLAIG stessa.**

ART. 3 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI

L'affiliazione alla FLAIG permette agli Enti affiliati di:

- partecipare alle Assemblee riservate esclusivamente agli affiliati;
- partecipare alle attività operative in campo nazionale in base a progetti di comune intesa con la FLAIG;
- organizzare autonomamente attività o manifestazioni utilizzando gratuitamente il Logo della FLAIG e di usufruire degli aiuti necessari per promuovere la propria attività.
- fruire della consulenza degli esperti della FLAIG. La consulenza consiste nel risolvere tutte le problematiche che gli affiliati potrebbero incontrare durante la loro attività: consigli di natura prettamente tecnica, chiarimenti sulla legislazione vigente, richiesta di finanziamenti, indicazioni sulla stesura dei progetti, ecc.;
- inserire gratuitamente il proprio link all'interno del sito web della FLAIG.

Inoltre la FLAIG permette agli Enti affiliati di ottenere sconti ai corsi di formazione nazionali.

Con gli affiliati, la FLAIG non stipula né contratti né convenzioni.

ART. 4 - RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

- 1.** Gli Affiliati devono provvedere ogni 2 anni al rinnovo dell'affiliazione.
- 2.** Gli effetti dell'affiliazione hanno una durata di 2 anni a partire dalla data riportata sull'attestato di affiliazione.

ART. 5 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FLAIG

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla FLAIG nei seguenti casi:

- a)** per recesso;
- b)** per scioglimento dell'Ente affiliato;
- c)** per radiazione decretata dal Consiglio Direttivo Nazionale della FLAIG;
- d)** per mancato rinnovo dell'affiliazione.

Inoltre:

e) Qualora l'Ente affiliato ottemperi per le attività lucrative l'affiliazione è insindacabilmente revocata ed è sancito l'obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di rinnovo dell'affiliazione.

f) L'affiliazione può essere revocata dal Consiglio Direttivo per il venir meno dei requisiti richiesti o per condotta gravemente lesiva degli interessi della FLAIG.

2. La revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della FLAIG, deve essere deliberata con provvedimento compiutamente motivato.

3. La cessazione dell'affiliazione comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della FLAIG.

Il Presidente Nazionale della FLAIG

Prof. Umberto De Angelis